REGOLAMENTO (CE) N. 2268/95 DELLA COMMISSIONE del 27 settembre 1995

relativo al secondo elenco di sostanze prioritarie previsto dal regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione ed al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (1), in particolare gli articoli 8 e 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 793/93 prevede un sistema di valutazione e di controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti; che, per effettuare una valutazione dei rischi presentati da tali sostanze, occorre individuare le sostanze prioritarie che richiedono un'attenzione immediata:

considerando che, conseguentemente, l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 793/93 dispone che la Commissione compili un elenco di sostanze prioritarie; che l'articolo 8 indica inoltre i fattori da considerare nella compilazione degli elenchi suddetti;

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 793/93 prevede che per ciascuna sostanza figurante negli elenchi di priorità venga designato uno Stato membro responsabile della sua valutazione; che l'assegnazione delle sostanze deve garantire un'equa ripartizione dei compiti tra gli Stati membri;

considerando che un primo elenco prioritario è stato adottato con il regolamento (CE) n. 1179/94 della Commissione (2);

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del Comitato istituito dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 793/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Elenco di priorità

- È approvato il secondo elenco di sostanze prioritarie riportato nell'allegato al presente regolamento.
- Per ogni sostanza figurante nell'elenco di priorità viene designato come responsabile della sua valutazione lo Stato membro indicato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1995.

Per la Commissione Ritt BJERREGAARD Membro della Commissione

⁾ GU n. L 84 del 5. 4. 1993, pag. 1. (4) GU n. L 131 del 26. 5, 1994, pag. 3.